

Copyright © 2020 Simone s.r.l.
Via F. Caracciolo, n. 11
80122 Napoli

Tutti i diritti riservati.
È vietata la riproduzione anche parziale
e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione
scritta dell'editore.

515 - Nuovo Codice Penitenziario - Tomo I - Normativa
ISBN 978-88-914-2588-1

Ristampe

8 7 6 5 4 3 2 1

2020 2021 2022 2023

Questo volume è stato stampato presso:
MultiMedia
V.le Ferrovie dello Stato Zona Asi - Giugliano (NA)

Hanno collaborato alla revisione e all'aggiornamento del volume i dott.:
Rita Chiaese, Antonella Comite e Gianluca Nunziata

La precedente edizione del volume era stata curata dalla dott. Mariarosaria Rumore

Il catalogo aggiornato è consultabile sul sito Internet: www.simone.it

L'elaborazione del testo, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

Grafica di copertina a cura di Giuseppe Ragno

PREMESSA

La legislazione penitenziaria negli ultimi anni è stata caratterizzata da ripetuti interventi del legislatore (D.Lgs. 2-10-2018, nn. 121, 123 e 124) che hanno dato attuazione alla delega prevista dalla L. 103/2017 (cd. riforma Orlando).

Sono stati trattati specifici ambiti relativi alla *rieducazione dei detenuti minori d'età*, alla *riorganizzazione degli istituti per minorenni*, alla *revisione delle misure alternative alla detenzione* e ai *benefici penitenziari* (D.Lgs. 121/2018), nonché all'esecuzione penale per i detenuti adulti in relazione all'*assistenza sanitaria*, alla *vita penitenziaria*, alle *donne detenute* e agli *stranieri* (D.Lgs. 123/2018) sono stati, infine, disciplinati adeguandoli ai nuovi principi, la *vita detentiva* e il *lavoro penitenziario* (D.Lgs. 124/2018).

Il volume, quindi, offre un quadro aggiornato delle disposizioni di più frequente applicazione e costituisce un agile strumento di consultazione sia per gli **operatori penitenziari** sia per gli aspiranti ai **concorsi nell'Amministrazione penitenziaria**.

Per questa nuova edizione del Codice Penitenziario si è scelto il lavoro in due agili TOMI, il primo con la *normativa* di riferimento, il secondo con le *circolari*.

In particolare il TOMO I, suddiviso in quattro parti, riporta nella PRIMA l'*Ordinamento penitenziario* con le *norme fondamentali* e le *collegate* (cioè estratti dei codici penale e di procedura penale), una parte SECONDA con la disciplina dell'*Amministrazione Penitenziaria*, una parte TERZA con la *Normativa complementare* (Amnistia e indulto, Banca dati nazionale del dna, Collaboratori di giustizia, Depenalizzazione, Detenute madri, Detenzione domiciliare, Garante nazionale dei diritti delle persone detenute, Lavoro in carcere, Liberazione anticipata, Mafia e misure di prevenzione, Militari, Minori, Salute dei detenuti, Spese di giustizia, Stranieri, Stupefacenti, Terrorismo) e una parte QUARTA con le *Convenzioni Internazionali*.

Il TOMO II riporta una serie di *Circolari* suddivise per argomenti (Acquisti e invio di denaro, Aggressioni, Alimenti, Area educativa, Benessere dei detenuti, Carcere duro, Circuito alta sicurezza, Circuito regionale,

Colloqui, Consulenti, Detenute donne, Diritto di difesa, Disabili, DNA, Emergenza Covid-19, Internet e P.C., Isolamento diurno, Istruzione, Lavoro, Mediazione penale e giustizia riparativa, Ordine e sicurezza, Rems, Riposo notturno, Sala situazioni, Salute, Sigaretta elettronica, Social network, Sorveglianza dinamica, Sovraffollamento delle carceri, Spese di mantenimento in carcere, Stranieri, Suicidio e atti di autolesionismo, Terminologia in ambito penitenziario, Trasferimenti, Trattamento penitenziario, Tutela della genitorialità, Videochiamate, Visite agli Istituti, Volontariato, Voto (diritto di), utile alla comprensione e all'applicazione del dettato normativo.

Questa nuova edizione del codice, aggiornato a settembre 2020, tiene conto dei più recenti interventi normativi tra cui vale la pena segnalare il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 conv. in L. 11 settembre 2020, n. 120 (*Semplificazione e innovazione digitale*), il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 (*Frode in interessi finanziari dell'Unione*), la L. 25 giugno 2020, n. 70 di conv. del D.L. 28/2020 (*Intercettazioni*), nonché la L. 24 aprile 2020, n. 27 di conv. del D.L. 18/2020 (*Emergenza epidemiologica da COVID-19*).

Il lavoro è completato da una serie di indici *sistematico, cronologico e analitico-alfabetico* per un rapido reperimento dell'argomento ricercato.

Settembre 2020

Rossana Petrucci

ABBREVIAZIONI

App.	=	appendice
art.	=	articolo
art. un.	=	articolo unico
artt.	=	articoli
co.	=	comma
c.c.	=	codice civile
cfr.	=	confronta
circ.	=	circolare
c.p.	=	codice penale
c.p.c.	=	codice di procedura civile
c.p.m.g.	=	codice penale militare di guerra
c.p.m.p.	=	codice penale militare di pace
c.p.p.	=	codice di procedura penale
c.p.p.min.	=	d.P.R. 22-9-1988, n. 448
cpv.	=	capoverso
conv. in l.	=	convertito in legge
Corte cost.	=	Corte costituzionale
Cost.	=	Costituzione della Repubblica
d.gen.	=	disposizioni sulla legge in generale
Disp. att.	=	Disposizioni di attuazione
Disp. att. min.	=	D.Lgs. 28-7-1989, n. 272
Disp. coord.	=	Disposizioni di coordinamento
Disp. trans.	=	Disposizioni transitorie
d.l.	=	decreto-legge
d.lgs.	=	decreto legislativo
d.lgs.C.p.S.	=	decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
D.lg.lt.	=	decreto legislativo luogotenenziale
D.Lgs.pres.	=	Decreto Legislativo presidenziale
d.lt.	=	decreto luogotenenziale
d.m.	=	decreto ministeriale
d.P.R.	=	decreto del Presidente della Repubblica
l.	=	legge
l. cost.	=	legge costituzionale
lett.	=	lettera
n./nn.	=	numero/numeri
o.p.	=	ordinamento penitenziario
r.d.	=	regio decreto
r.d.lgs.	=	regio decreto-legislativo
reg.	=	regolamento
rip.	=	riportata/o
ris.	=	risoluzione
sent./sentt.	=	sentenza/sentenze
T.U.	=	Testo Unico
u.co.	=	ultimo comma
v.	=	vedi
vol.	=	volume

213 del codice penale, ovvero per effetto della disposizione sul rimborso delle spese di specialità, richiamata nell'ultima parte dell'articolo 213 del codice penale.

Sono spese di mantenimento quelle concernenti gli alimenti [9] ed il corredo [7].

Il rimborso delle spese di mantenimento ha luogo per una quota non superiore ai due terzi del costo reale. Il Ministro per la grazia e giustizia, al principio di ogni esercizio finanziario, determina, sentito il Ministro per il tesoro, la quota media di mantenimento dei detenuti in tutti gli stabilimenti della Repubblica.

3. Parità di condizioni fra i detenuti e gli internati. — Negli istituti penitenziari è assicurata ai detenuti ed agli internati parità di condizioni di vita [3 Cost.]. In particolare il regolamento stabilisce limitazioni in ordine all'ammontare del peculio disponibile e dei beni provenienti dall'esterno.

4. Esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati. — I detenuti e gli internati esercitano personalmente i diritti loro derivanti dalla presente legge anche se si trovano in stato di interdizione legale [c.p. 32].

4bis. Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti. (1) — 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58ter della presente legge o a norma dell'articolo 323bis, secondo comma, del codice penale (2): delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, primo comma, 320, 321, 322, 322bis, (2) 416bis e 416ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli ar-

ticoli 600, 600bis, primo comma, 600ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609octies [, qualora ricorra anche la condizione di cui al comma 1quater del presente articolo] (3), e 630 del codice penale, all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'articolo 291quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16nonies e 17bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni (4) (5).

1bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulta oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale (4).

1ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600bis, secondo e terzo comma, 600ter, terzo comma, 600quinqies,

628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all'articolo 291ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, (6) e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609bis, 609quater e 609octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3bis e 3ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni (4).

1quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 583quinquies, (7) 600bis, 600ter, 600quater, 600quinquies, (8) 609bis, 609ter e 609quater [qualora ricorra anche la condizione di cui al medesimo comma 1] (3), 609quinquies, 609octies e 609undecies (8) del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata (4).

1quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 583quinquies, (7) 600bis, 600ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600quater.1, 600quinquies, 609quater, 609quinquies e 609undecies del codice penale, nonché agli articoli 609bis e 609octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minore, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipa-

zione al programma di riabilitazione specifica di cui all'articolo 13bis della presente legge (9).

2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto.

2bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1ter, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni (10).

3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni, al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali.

3bis. L'assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il procuratore distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3 (11) (12).

(1) Art. inserito ex d.l. 13-5-1991, n. 152, conv. in l. 12-7-1991, n. 203 (art. 1). Successivamente la rubrica è stata modificata ex art. 15, c. 1, lett. a), d.l. 8-6-1992, n. 306, conv. in l. 7-8-1992, n. 356.

(2) Le parole «o a norma dell'articolo 323bis, secondo comma, del codice penale» sono state inserite ex art. 1, c. 6, lett. a), l. 9-1-2019, n. 3 (cd. Legge Spazzacorrotti) e le parole «314, primo comma, 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, primo comma, 320, 321, 322, 322bis», sono state inserite ex art. 1, c. 6, lett. b), l. 3/2019 cit.

Successivamente la Corte Cost., con sent. 26-2-2020, n. 32, ha dichiarato l'**illegittimità** costituzionale dell'art. 1, c. 6, lett. b), l. 3/2019 cit., in quanto interpretato nel senso che le modificazioni introdotte all'art. 4bis, c. 1, della presente legge si applichino anche ai condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente all'entrata in vigore della l. 3/2019 cit., in riferimento alla disciplina delle misure alternative alla detenzione previste dal Titolo I, Capo VI, della presente legge, della liberazione condizionale prevista dagli artt. 176 e 177 del codice penale e del divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione previsto dall'art. 656, c. 9, lett. a), del codice di procedura penale; nonché nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso ai condannati che, prima dell'entrata in vigore della l. 3/2019 cit., abbiano già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio stesso.

(3) Le parole riportate in parentesi quadra sono soppresse ex art. 2, c. 27, l. 15-7-2009, n. 94 (*Pacchetto sicurezza*).

(4) L'art. 3, c. 1, lett. c), d.l. 23-2-2009, n. 11, conv., con modif., in l. 23-4-2009, n. 38 recante *Misure urgenti in materia di sicurezza*, ha sostituito il comma 1 con i nuovi commi 1, 1bis, 1ter, 1quater. Il comma 1 in precedenza era stato modificato ex art. 15, l. 6-2-2006, n. 38 (*Disposizioni in materia contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*). Da ultimo il presente comma è stato così modificato ex art. 1, c. 1, l. 23-2-2015, n. 19 (*Divieto di concessione dei benefici ai condannati per associazione mafiosa*) ed ex art. 3bis, c. 1, d.l. 18-2-2015, n. 7, conv. in l. 17-4-2015, n. 43 (cd. *Decreto antiterrorismo*).

(5) La Corte cost., con sent. 23-10-2014, n. 239, ha dichiarato: a) l'**illegittimità** costituzionale del presente comma, nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura della detenzione domiciliare speciale prevista dall'art. 47quinquies della presente legge; b) in applicazione dell'art. 27, l. 11-3-1953, n. 87, l'**illegittimità** costituzionale del presente comma, nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura della detenzione domiciliare prevista dall'art. 47ter, comma 1, lettere a) e b), della presente legge, ferma restando la condizione dell'insussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.

Successivamente la Corte Cost., con sent. 4-12-2019, n. 253, ha dichiarato l'**illegittimità** costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416bis del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58ter della presente legge, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti, nonché, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27, l. 11-3-1953, n. 87, nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti ivi contemplati, diversi da quelli di cui all'art. 416bis cod. pen. e da quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58ter della presente legge, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamen-

ti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.

(6) Le parole da «*all'articolo 416, primo e terzo comma*» fino a «*articoli 473 e 474 del medesimo codice*» sono state inserite ex art. 15, c. 6, l. 23-7-2009, n. 99 (*Internazionalizzazione delle imprese*).

(7) La parola «*583quinquies*» è stata inserita ex art. 12, c. 5, l. 19-7-2019, n. 69 (*Codice rosso*).

(8) Le parole da «*600bis a «600quinquies»*» sono inserite e le originarie parole «*609octies*» sono sostituite da «*609quinquies, 609octies e 609undecies*» ex art. 7, c. 1, l. 1-10-2012, n. 172 (*Ratifica Convenzione di Lanzarote*).

(9) Comma inserito ex art. 7, c. 2, l. 172/2012 cit. (*Ratifica Convenzione di Lanzarote*).

(10) Comma introdotto ex d.l. 14-6-1993, n. 187, conv. in l. 12-8-1993, n. 296, successivamente modificato ex art. 1, l. 279/2002 cit. e da ultimo ex art. 3, c. 1, lett. b), d.l. 11/2009, conv. in l. 38/2009 cit.

(11) Comma introdotto ex d.l. 306/1992, conv. in l. 356/1992 cit. Successivamente le parole «*antiterrorismo*» sono aggiunte ex art. 20, c. 4, d.l. 7/2015, conv. in l. 43/2015 cit.

(12) Cfr. art. 1, l. 1-8-2003, n. 207 (*Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva*).

CAPO II Condizioni generali

5. Caratteristiche degli edifici penitenziari.

— Gli istituti penitenziari devono essere realizzati in modo tale da accogliere un numero non elevato di detenuti o internati [14].

Gli edifici penitenziari devono essere dotati di locali per le esigenze di vita individuale, e di locali per lo svolgimento di attività lavorative, formative e, ove possibile, culturali, sportive e religiose (1).

(1) Comma così modificato ex art. 1, c. 1, lett. a), d.lgs. 2-10-2018, n. 124.

6. Locali di soggiorno e di pernottamento. (1)

— 1. I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; areati, riscaldati per il tempo in cui le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. I locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia.

2. Le aree residenziali devono essere dotate di spazi comuni al fine di consentire ai detenuti e agli internati una gestione cooperativa della vita quotidiana nella sfera domestica (2).

3. I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti.

4. Particolare cura è impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in camere a più posti.

5. Fatta salva contraria prescrizione sanitaria e salvo che particolari situazioni dell'istituto non lo consentano, è preferibilmente consentito al condannato alla pena dell'ergastolo il pernottamento in camere a un posto, ove non richieda di essere assegnato a camere a più posti.

6. Alle stesse condizioni del comma 5, agli imputati è garantito il pernottamento in camera a un posto, salvo che particolari situazioni dell'istituto non lo consentano.

7. Ciascun detenuto e internato dispone di adeguato corredo per il proprio letto.

(1) Art. così sostituito ex d.lgs. 2-10-2018, n. 124 (art. 1, c. 1, lett. b).

(2) Ai sensi dell'art. 3, c. 1, d.lgs. 124 /2018 cit., tale comma acquista efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2021. Si riporta di seguito il comma attualmente ancora in vigore: «I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti».

7. Vestiario e corredo. — Ciascun soggetto è fornito di biancheria, di vestiario e di effetti di uso in quantità sufficiente, in buono stato di conservazione e di pulizia e tali da assicurare la soddisfazione delle normali esigenze di vita [reg. 9].

L'abito è di tessuto a tinta unita e di foggia decorosa. È concesso l'abito di lavoro quando è reso necessario dall'attività svolta.

Gli imputati e i condannati a pena detentiva inferiore ad un anno possono indossare abiti di loro proprietà, purché puliti e convenienti. L'abito fornito agli imputati deve essere comunque diverso da quello dei condannati e degli internati.

I detenuti e gli internati possono essere ammessi a far uso di corredo di loro proprietà e di oggetti che abbiano particolare valore morale o affettivo [reg. 10].

8. Igiene personale. — È assicurato ai detenuti e agli internati l'uso adeguato e sufficiente di servizi igienici e docce fornite di acqua calda, nonché di altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona (1).

Nelle camere di pernottamento i servizi igienici, adeguatamente areati, sono collocati in uno spazio separato, per garantire la riservatezza (1).

In ciascun istituto sono organizzati i servizi per il periodico taglio dei capelli e la rasatura della barba. Può essere consentito l'uso di rasoio elettrico personale [reg. 8].

Il taglio dei capelli e della barba può essere imposto soltanto per particolari ragioni igienico-sanitarie.

(1) Il precedente primo comma è stato sostituito dagli attuali commi 1 e 2, ex art. 1, c. 1, lett. c), d.lgs. 2-10-2018, n. 124. In particolare, ai sensi dell'art. 3, c. 1, d.lgs. 124/2018 cit., il secondo comma acquista efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2021.

9. Alimentazione. — Ai detenuti e agli internati è assicurata una alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima [reg. 11-14]. Ai detenuti che ne fanno richiesta è garantita, ove possibile, un'alimentazione rispettosa del loro credo religioso (1).

Il vitto è somministrato, di regola, in locali all'uopo destinati.

I detenuti e gli internati devono avere sempre a disposizione acqua potabile.

La quantità e la qualità del vitto giornaliero sono determinate da apposite tabelle approvate con decreto ministeriale.

Il servizio di vettovagliamento è di regola gestito direttamente dall'amministrazione penitenziaria.

Una rappresentanza dei detenuti o degli internati, designata mensilmente per sorteggio [reg. 67], controlla l'applicazione delle tabelle e la preparazione del vitto [reg. 12].

Ai detenuti e agli internati è consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto entro i limiti fissati dal regolamento. La vendita dei generi alimentari o di conforto deve essere affidata di regola a spacci gestiti direttamente dall'amministrazione carceraria o da imprese che esercitano la vendita a prezzi controllati dall'autorità comunale. I prezzi non possono essere superiori a quelli comunemente praticati nel luogo in cui è sito l'istituto. La rappresentanza indicata nel precedente comma, integrata da un delegato del direttore, scel-

to tra il personale civile dell'istituto, controlla qualità e prezzi dei generi venduti nell'istituto.

(1) Comma così modificato *ex art. 11, c. 1, lett. b)*, d.lgs. 20-10-2018, n. 123.

10. Permanenza all'aperto. — Ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto è consentito di permanere all'aria aperta per un tempo non inferiore alle quattro ore al giorno. Tale periodo di tempo può essere ridotto a non meno di un'ora al giorno soltanto per motivi eccezionali (1).

Per giustificati motivi la permanenza all'aperto può essere ridotta fino a due ore al giorno con provvedimento del direttore dell'istituto. Il provvedimento è comunicato al provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria e al magistrato di sorveglianza (1).

Gli spazi destinati alla permanenza all'aperto devono offrire possibilità di protezione dagli agenti atmosferici (1).

La permanenza all'aria aperta è effettuata in gruppi a meno che non ricorrano i casi indicati nell'articolo 33 e nei numeri 4) e 5) dell'articolo 39 ed è dedicata, se possibile, ad esercizi fisici.

(1) Comma così modificato *ex art. 11, c. 1, lett. c)*, d.lgs. 20-10-2018, n. 123, che ha introdotto gli altri commi a seguire.

11. Servizio sanitario. (1) — 1. Il servizio sanitario nazionale opera negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni nel rispetto della disciplina sul riordino della medicina penitenziaria.

2. Garantisce a ogni istituto un servizio sanitario rispondente alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati.

3. La carta dei servizi sanitari di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, per i detenuti e gli internati, adottata da ogni azienda sanitaria locale nel cui ambito è ubicato un istituto penitenziario, è messa a disposizione dei detenuti e degli internati con idonei mezzi di pubblicità.

4. Ove siano necessarie cure o accertamenti sanitari che non possono essere apprestati dai servizi sanitari presso gli istituti, gli imputati sono trasferiti in strutture sanitarie esterne di diagnosi o di cura, con provvedimento del giudice che procede. Se il giudice è in composizione collegiale, il provvedimento è adotta-

to dal presidente. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari; provvede il pubblico ministero in caso di giudizio direttissimo e fino alla presentazione dell'imputato in udienza per la contestuale convalida dell'arresto in flagranza. Se è proposto ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Per i condannati e gli internati provvede il magistrato di sorveglianza. Il provvedimento può essere modificato per sopravvenute ragioni di sicurezza ed è revocato appena vengono meno le ragioni che lo hanno determinato (2).

5. Quando non vi sia pericolo di fuga, i detenuti e gli internati trasferiti in strutture sanitarie esterne di diagnosi e di cura possono non essere sottoposti a piantonamento durante la degenza, salvo che sia necessario per la tutela della incolumità personale loro o altrui.

6. Il detenuto o l'internato che si allontana dal luogo di diagnosi o di cura senza giustificato motivo è punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale.

7. All'atto dell'ingresso nell'istituto il detenuto e l'internato sono sottoposti a visita medica generale e ricevono dal medico informazioni complete sul proprio stato di salute. Nella cartella clinica il medico annota immediatamente ogni informazione relativa a segni o indici che facciano apparire che la persona possa aver subito violenze o maltrattamenti e, fermo l'obbligo di referto, ne dà comunicazione al direttore dell'istituto e al magistrato di sorveglianza. I detenuti e gli internati hanno diritto altresì di ricevere informazioni complete sul proprio stato di salute durante il periodo di detenzione e all'atto della rimessione in libertà. Durante la permanenza nell'istituto, l'assistenza sanitaria è prestata con periodici riscontri, effettuati con cadenza allineata ai bisogni di salute del detenuto, e si uniforma ai principi di metodo proattivo, di globalità dell'intervento sulle cause di pregiudizio della salute, di unitarietà dei servizi e delle prestazioni, d'integrazione dell'assistenza sociale e sanitaria e di garanzia della continuità terapeutica.

8. Il medico del servizio sanitario garantisce quotidianamente la visita dei detenuti ammalati e di quelli che ne fanno richiesta quando risulta necessaria in base a criteri di appropria-